

(N. 2438)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1952

Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i vincitori dei concorsi speciali per perseguitati politici e razziali, banditi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con modificazioni, con la legge 19 maggio 1950, n. 323, ve ne sono alcuni i quali, per essersi trovati investiti da mandato parlamentare fino dalla data dell'iniziale nomina a straordinario, non ancora hanno avuto possibilità di prestare nella scuola il periodo minimo di insegnamento o di direzione indispensabilmente previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario. Cosicché si vedono preclusa, allo stato delle cose, la possibilità di tale nomina, con grave nocimento della carriera, specialmente nei pochi casi nei quali gli interessati sono prossimi a raggiungere i limiti di età per il collocamento a riposo.

Per ovviare a tale stato di cose si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale,

in deroga alle disposizioni vigenti, viene consentita agli insegnanti delle scuole medie di ogni tipo e ai direttori delle scuole di avviamento professionale, nonché ai maestri elementari vincitori dei concorsi riservati dei quali si è detto, e che siano investiti di mandato parlamentare, l'automatica promozione ad ordinario dopo il decorso di un anno dalla nomina a straordinario (articolo 1).

Nell'occasione, si provvede ad estendere il beneficio ai futuri vincitori dei concorsi per direttore didattico banditi a norma del citato articolo 17, pure investiti di mandato parlamentare, per i quali è prevista l'automatica nomina a stabile dopo il decorso del periodo di 6 mesi dalla nomina in prova, di tale durata essendo, appunto, il periodo di prova previsto per la nomina a direttore didattico stabile.

Per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole medie di ogni tipo, i direttori delle scuole di avviamento professionale, nonché i mae-

stri elementari, in applicazione analogica del criterio generale, per il quale il personale non di ruolo che ottenga la nomina a stabile è esonerato normalmente dalla prestazione del periodo di servizio di prova, qualora già abbia disimpegnato mansioni proprie del ruolo in cui è immesso, si è provveduto ad esigere, in aggiunta agli altri requisiti, anche quello dell'effettiva prestazione, per la durata di un an-

no, del servizio quale incaricato o supplente in scuole di Stato, o pareggiate, oppure legalmente riconosciute.

Detto requisito non è stato invece richiesto per il personale di cui al secondo comma dell'articolo unico, trattandosi di vincitori di concorsi per direttore didattico, ai quali vengono ammessi solamente maestri elementari di ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Coloro che siano stati assunti nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media di ogni tipo e grado, nei ruoli dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale e nei ruoli dei maestri elementari per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con modificazioni, con la legge 19 maggio 1950, n. 323, qualora si trovino dalla data di decorrenza della nomina in ruolo in congedo per mandato politico, sono promossi ordinari o stabili dopo un anno dalla nomina in ruolo predetta, purchè documentino di avere prestato servizio, per la durata di un anno, quali incaricati o supplenti, in scuole di Stato, o pareggiate, oppure legalmente riconosciute.

Coloro che saranno assunti nei ruoli dei direttori didattici per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di cui al citato articolo 17, qualora si trovino, dalla data di decorrenza dalla nomina nei ruoli predetti, in congedo per mandato politico, saranno confermati stabili dopo 6 mesi da tale data.